

**AIPG**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA**

8° Corso di Formazione

in

Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense

Anno 2008

**La Maternità in Carcere: Aspetti Giuridici e Psicologici.**

Dott.ssa Nicole Bedetti

# Indice

<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>I. La Condizione Femminile in Carcere</b>	<b>5</b>
I.1. Cenni Storici	6
I.2. Aspetti Quantitativi	8
I.3. Le Donne detenute	10
I.4. Tipologia dei Reati Commessi	11
I.5. La Vita in Carcere	12
<b>II. La Maternità Vissuta in Carcere</b>	<b>16</b>
II.1. Prospettiva Europea	17
II.2. L'Iter Legislativo in Italia	20
II.3. Madri e Bambini Reclusi	21
II.3.1. L'Esperienza della Casa a Custodia attenuata di Milano	24
II.4. Madri Recluse e Bambini fuori	26
<b>Conclusioni</b>	<b>28</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>30</b>



Fonte: [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)

“Incontrare il carcere apre alle visioni delle schegge dell’umano, e nei sogni si fa l’esperienza della frantumazione, delle tante esistenze incompiute in noi, del riapparire di quanto, espresso o non espresso, ci danneggia l’esistenza”.

Lella Ravasi, *Sogni Senza Sbarre*.

## Introduzione

La ridotta incidenza statistica della delinquenza femminile ha prodotto nel tempo uno scarso interesse nei confronti della detenzione delle donne. Le donne rappresentano infatti una minoranza della popolazione carceraria, e rispetto alle loro condizioni di reclusione persiste una scarsa informazione.

In Italia, il carcere ha mantenuto una struttura maschile in grado di mettere a repentaglio l'analisi della differenziazione dei bisogni di genere. Le questioni e le difficoltà legate al mondo carcerario femminile continuano infatti a essere considerate non diversamente dal modo in cui vengono trattate quelle degli uomini (Salvemini, 2008). Il mancato riconoscimento delle differenze tra uomo e donna all'interno del sistema detentivo mina però il principio di uguaglianza sostenuto nella nostra Costituzione. In questo senso, la definizione della donna come soggetto imputabile per legislazione penale ruota attorno al modello maschile (ibidem). Le donne, infatti come i minori, continuano a rappresentare l'eccezione a tale modello, sono considerate soggetti "deboli". E' innegabile quindi che l'esperienza di detenzione femminile si differenzi da quella maschile richiamando problematiche specifiche; e meriti in quanto tale di essere studiata, affrontata e gestita in maniera a sé stante.

Si ripropone in tal senso il problema delle madri detenute: la questione femminile è stata affrontata infatti prima di tutto per tutelare il legame con i figli. Nel 2001, grazie alla legge n°40 dell'8 marzo relativa all'introduzione di "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto detenuti e figli minori", lo Stato, sostenuto dai principi della Costituzione (espressi negli articoli n.30 e n.31) che sottolineano la funzione essenziale della Famiglia e del ruolo dei genitori, si impegna concretamente per tutelare i diritti della coppia madre-figlio.

A supporto di tale principio s'inserisce la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia che nell'art.9 si pronuncia a favore di un mantenimento della relazione il bambino e il/i genitore/i in stato di detenzione. La cosiddetta legge Finocchiaro (n.40/2001) rappresenta il tentativo italiano di dare una risposta concreta ai principi sopracitati ispirandosi al criterio della *decarcerizzazione*, possibile in tutte quelle situazioni in cui esiste un rapporto madre-figlio/a che richieda la tutela

del proseguimento della relazione. In questo senso la legge si allontana dal valore meramente punitivo e isolazionista della pena spingendosi in una direzione "formativa" strettamente legata alla risocializzazione e alla possibilità di reinserimento del soggetto.

Purtroppo, nella pratica quotidiana, i benefici connessi alla normativa restano accessibili ad una ristretta frangia di madri. Questo essenzialmente per due ragioni: la prima è che può usufruire delle misure alternative alla detenzione soltanto chi entra in carcere per la prima volta e che probabilmente non commetterà altri reati, e in secondo luogo perché mancano strutture, interne ed esterne, adeguate a svolgere questa funzione di accoglienza delle madri con i propri figli.

La legge, quindi non soddisfa pienamente le effettive necessità della popolazione carceraria femminile, come se ancora una volta non si fosse adottato un punto di vista femminile nell'affrontare la reclusione delle donne (Pavone, 2008).

Le condizioni previste, ossia l'assenza di pericolo di reiterazione del delitto e la concreta possibilità di ripristinare la convivenza con i figli minori di anni dieci, si rivelano inconciliabili con i reati che solitamente portano le donne ad essere incriminate, ovvero reati principalmente connessi alla prostituzione, agli stupefacenti e a piccoli furti.

Si pone, quindi, l'esigenza di considerare le specificità delle singole, per evitare massificazioni e trattamenti indistinti. Ogni soggetto, ogni donna è un "caso a sé stante" e come tale va affrontato e trattato (La Rosa, 2006).

## **I. La Condizione Femminile in Carcere**

*"La cosa che più tocca al primo momento è il rumore delle otto porte di ferro che si chiudono alle tue spalle: è il segno fisico, la percezione precisa che sei dentro un mondo altro, e che la tua posizione sta a metà, un po' di qua e un po' di là, ma che quelle porte di ferro stanno inesorabilmente cambiando la tua vita (...)" (Ravasi, 2005).*

## I.1. Cenni Storici

La storia della detenzione femminile racconta di come la donna deviante fosse rieducata alle leggi statali violate all'interno di una cornice tipicamente maschile; frutto dell'espressione di governi e regimi storicamente composti prevalentemente da uomini (Roscioli, 2007).

La storia del carcere femminile è contrassegnata da vere e proprie crociate morali, all'interno delle quali la reclusione era imposta principalmente per atti lesivi di valori morali e per comportamenti considerati "troppo liberi". Questa impostazione orientò i progetti di riforma del carcere tra il 1830 e il 1840, durante i quali la linea della differenziazione in base al genere non fu sufficiente nel prendere in considerazione i possibili provvedimenti detentivi; le donne vennero perciò a loro volta distinte in sottogruppi e divise tra prostitute e donne di cattiva fama da un lato e il restante universo femminile dall'altro (ibidem).

Per favorire il ravvedimento, ma anche per prevenire gli abusi sessuali, si decise di affidare la custodia delle donne ad altre donne, nello specifico la scelta ricadde sulle congregazioni religiose.

Queste figure entrarono nel carcere femminile italiano in modo definitivo con il regolamento penitenziario del 1862, promuovendo come forma d'espiazione l'utilizzo di attività legate ai ruoli femminili tradizionali e la preghiera.

Le detenute accusate di reati considerati gravi dalla coscienza collettiva erano però una minoranza, e ciò fece sì che alla fine dell'Ottocento i riformatori e le case penali ospitassero per lo più donne scappate di casa, vagabonde, donne considerate troppo libere e/o prostitute (Campelli, Faccioli, Giordano, Pitch, 1992).

Le prime strutture di contenimento femminile avevano di fatto molteplici finalità istituzionali: assistenza, beneficenza, repressione. Tutte le donne erano potenzialmente istituzionalizzabili su richiesta personale, della propria famiglia, del proprio marito, non necessariamente a seguito di un'infrazione morale o sociale ma anche a scopo di tutela preventiva.

Così le donne - come i minori e i pazzi - non subirono la punizione in quanto tale ma particolari forme di tutela, accudimento e rieducazione: i primi esperimenti carcerari si ispirarono proprio a quest'idea, ospitando contemporaneamente donne colpevoli di reati e donne, invece,

colpevoli di aver infranto norme socialmente condivise relative alla moralità (trasgressioni sessuali, fughe da casa, abbandono dei figli ecc.). Quest'ultimo tipo di devianza venne interpretato come sintomo di disagio, disadattamento e patologia di cui farsi carico a livello istituzionale (ibidem).

A fine Ottocento nacquero le case penali femminili per le donne criminali: la Giudecca, quella di Perugia e di Trani.

Fin dagli inizi del XX secolo, la misura solitamente più applicata, nei confronti della donna deviante e/o criminale continuò ad essere l'istituzionalizzazione con funzione rieducativa e risocializzante orientata a un modello femminile caratterizzato dalla docilità e dalla rassegnazione.

Nelle prime case penali non era permesso tenere bambini con sé, tant'è vero che nei casi in cui la detenuta dava alla luce un figlio in carcere, il bambino era immediatamente affidato a un istituto e qualsiasi tipo di contatto tra i due veniva drasticamente proibito. Questo perché la normativa penitenziaria dell'epoca affrontava la trasgressione come "amoralità" e quindi inconciliabile con la maternità (Bouregba, 2004).

La dimissione non prevedeva un accompagnamento nel reinserimento in società, al contrario di quanto avveniva per gli uomini, la storia del carcere femminile si radica nella marginalità e nella segregazione, con una progressiva acquisizione di consapevolezza rispetto agli esiti dannosi e di scarsa utilità che ne derivarono (La Rosa, 2006).

Durante il Novecento il sistema carcerario si ri-orienta attraverso una lenta e progressiva apertura verso l'esterno che tiene conto della necessità del reinserimento dell'autore di reato ponendo l'accento sul riallacciamento dei legami sociali (Pavone, 2008).

Tuttavia, il modello di gestione familiare attuato attraverso la vigilanza di religiose rimane inalterato fino alla riforma n.354 del 1975, nell'ambito della quale si fa riferimento al *trattamento penitenziario* prendendo in considerazione una serie articolata di interventi tesi a contrastare gli effetti negativi della detenzione e dell'internamento. Successivamente, nel 1986, è varata la legge n. 663 intesa come nuova possibilità per correggere gli aspetti critici e poco chiari presenti nella Riforma del '75. La cosiddetta legge Gozzini fu svuotata di senso nel

dibattito parlamentare, i presupposti iniziali legati al graduale reinserimento sociale dei/delle detenuti/e attraverso un'attività lavorativa esterna e attraverso le riprese dei legami parentali ed amicali, furono soppiantati dalla possibilità di accedere all'esterno grazie ad uno "scambio", ossia i/le detenuti/e dovevano accettare incondizionatamente il sistema carcerario per poterne uscire. Quest'ultimo aspetto persiste tuttora mettendo il /la detenuto/a nella condizione di dover fingere l'accettazione e la preoccupazione di tessere relazioni con le associazioni di volontariato che operano nelle strutture carcerarie.

Le riforme degli anni '70 e '80 hanno comunque avuto il merito di rivoluzionare il sistema carcerario femminile laicizzandolo, le religiose vennero sostituite prima dalle vigilatrici e in seguito dagli agenti di polizia penitenziaria. Nell'avvicinamento al modello di reclusione maschile, la detenzione femminile rischia di divenire ancor meno visibile e degna di nota. La logica femminile passa in secondo piano e si appiattisce sul modello maschile (ibidem).


Il carcere continua quindi ad essere pensato a misura d'uomo, trascurando inevitabilmente alcune peculiarità legate alla condizione della donna.

## 1.2. Aspetti Quantitativi

In Italia, come in altri paesi europei, la popolazione carceraria femminile è nettamente inferiore rispetto a quella maschile. Le donne oscillano dal 4 al 5% del totale dei detenuti, si tratta quindi di un problema qualitativo piuttosto che quantitativo.

A giugno del 2008, infatti, 2.410 donne, contro 52.647 uomini risultano detenute negli istituti penitenziari, ricordiamo inoltre che più del 60% della popolazione carceraria femminile è tornato in libertà a seguito dell'applicazione del provvedimento dell'indulto.





Fonte: Regione Lazio

Sicuramente rispetto a queste percentuali è interessante prendere atto del fatto che nel 2007, secondo i dati dell'ISTAT (i dati per il momento sono aggiornati al 31/12 dell'anno passato) il 43% della popolazione carceraria femminile è costituito da donne straniere: rom, slave, africane e sudamericane.

L'analisi della distribuzione regionale delle donne detenute, sempre in riferimento alla situazione italiana, è influenzata dalla localizzazione delle sezioni femminili presenti all'interno degli istituti di pena e dalla loro capienza e dalla presenza o assenza di istituti penitenziari invece esclusivamente femminili.

Nel nostro Paese, gli istituti penitenziari esclusivamente femminili sono sette: Trani, Pozzuoli, Rebibbia, Perugia, Empoli, Genova, Venezia. Vi sono poi altre sessantadue piccole sezioni femminili sparse in tutta Italia situate in Istituti Penitenziari Maschili.

Popolazione detenuta per regione di detenzione e per sesso

Regione di detenzione	Uomini	Uomini %	Donne	Donne %	Totale
ABRUZZO	1.410	97,2	41	2,8	1.451
BASILICATA	467	96,9	15	3,1	482
CALABRIA	2.061	98,6	30	1,4	2.091
CAMPANIA	6.663	96,1	271	3,9	6.934
EMILIA ROMAGNA	3.728	96,7	127	3,3	3.855
FRIULI VENEZIA GIULIA	686	97,0	21	3,0	707
LAZIO	4.759	92,3	398	7,7	5.157
LIGURIA	1.312	94,9	70	5,1	1.382
LOMBARDIA	7.722	92,8	601	7,2	8.323
MARCHE	876	97,9	19	2,1	895
MOLISE	359	100,0	0	0,0	359
PIEMONTE	4.357	97,1	129	2,9	4.486
PUGLIA	3.251	95,7	145	4,3	3.396
SARDEGNA	1.757	97,2	51	2,8	1.808
SICILIA	5.903	98,1	115	1,9	6.018
TOSCANA	3.441	95,6	158	4,4	3.599
TRENTINO ALTO ADIGE	255	93,8	17	6,3	272
UMBRIA	832	96,6	29	3,4	861
VALLE D'AOSTA	155	100,0	0	0,0	155
VENETO	2.653	93,9	173	6,1	2.826
<b>Totale nazionale</b>	<b>52.647</b>	<b>95,6</b>	<b>2.410</b>	<b>4,4</b>	<b>55.057</b>

Fonte: Ministero della Giustizia, Pianeta Carcere, 2008

### 1.3. Le donne detenute

Esaminando i dati statistici si può constatare che una parte consistente delle donne detenute sono tossicodipendenti (429 su 2.175 al 31/12/2007, fonte istat, 2007) o appartenenti ad etnie nomadi. Sono prevalentemente donne giovani, di diversa composizione sociale e di diverso livello culturale, anche se le classi più disagiate rimangono maggiormente rappresentate.

Entrambe le categorie sopraindicate hanno in genere pene detentive brevi, ma recidive: ciò significa che la popolazione carceraria cambia costantemente ed è difficile programmare attività di recupero (Cooperativa sociale verso casa, 2006).

*" (...) Ho visto anche tante donne uscire a fine pena e poi tornare in carcere dopo poco, ed è sempre un'angoscia veder rientrare una donna per recidiva; tante tossicodipendenti non sono più rientrate perché sono morte" (Libianchi, 2001).*

L'esistenza di poche carceri penali femminili provoca il trasferimento, a seguito del processo, in un luogo lontano dalla residenza della famiglia, con gravi conseguenze sui legami familiari e sull'esistenza del singolo.

Nello specifico le donne straniere, immigrate e nomadi, vanno incontro a molteplici difficoltà: legate alla lingua, a situazioni di grande povertà, e al lasciare a casa un numero consistente di figli per i quali spesso sono l'unica forma di sussistenza.

*"Sono più di due anni che sto lottando per far venire i miei figli qui in Italia, ma, per una ragione o per l'altra, si rinviava sempre questo viaggio. La cosa più difficile era ottenere i permessi, cioè un foglio di garanzia dove un cittadino italiano si assumeva la responsabilità di dare ospitalità ai miei figli. E non è stato semplice trovare delle persone disponibili, non perché nessuno volesse aiutarmi, anzi, ma quello che mancava era una struttura dove potesse alloggiare la mia famiglia: due sono bambini ancora piccoli, hanno otto e dieci anni, non erano in grado di affrontare un viaggio così lungo, andata e ritorno dalla Serbia, in uno stesso giorno, per due ore di colloquio. Sarebbe stato assurdo e comunque impossibile, visto che non conoscono né la lingua Italiana, né il paese"* (testimonianza tratta da storie di vita e di detenzione al femminile su [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)).

#### 1.4. Tipologia dei reati commessi

La tipologia dei reati commessi dalle donne è espressione chiara del percorso di marginalità che frequentemente segna le loro vite, riportandole in carcere per brevi e ripetute permanenze: la violazione della legge sulla droga e i reati contro il patrimonio costituiscono infatti il motivo della condanna per la stragrande maggioranza delle detenute, emerge infatti l'assenza dell'elemento "violenza" e della pericolosità sociale nei reati commessi ([www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)).

Tra le tipologie dei reati compare anche la voce "prostituzione", pur non essendo incriminabile lo status di prostituta; si tratta di reati legati a tale condizione quali l'oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, violazione del foglio di via, atti osceni, rissa e così via; solitamente ne sono incriminate le immigrate africane o dell'Europa dell'Est e dei paesi balcanici. Per reati connessi al vagabondaggio sono invece spesso reclusi le donne rom.

Negli ultimi anni inoltre si è aggiunto il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, in percentuale molto ridotto come fenomeno rispetto alle altre tipologie di reati sopra descritti (Roscioli, 2007). Tendenzialmente, quindi, la popolazione femminile detenuta è condannata a pene non molto lunghe: le condanne infatti si concentrano per lo più nella fascia inferiore ai 3 anni di detenzione (www.ristretti.it).

Tipologia dei reati	Italiani				Stranieri				Totale generale (*)	
	Donne	Uomini	Totale	%	Donne	Uomini	Totale	%		%
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS)	78	4.855	4.933	4,1	1	103	104	0,3	5.037	3,2
LEGGE DROGA	590	13.758	14.348	12,1	497	9.094	9.591	24,8	23.939	15,2
LEGGE ARMI	282	22.404	22.686	19,1	39	1.683	1.722	4,5	24.408	15,5
ORDINE PUBBLICO	29	1.781	1.810	1,5	61	584	645	1,7	2.455	1,6
CONTRO IL PATRIMONIO	900	34.315	35.215	29,6	691	10.544	11.235	29,1	46.450	29,5
PROSTITUZIONE	17	149	166	0,1	113	675	788	2,0	954	0,6
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	89	3.692	3.781	3,2	34	2.056	2.090	5,4	5.871	3,7
INCOLUMITA' PUBBLICA	29	1.477	1.506	1,3	8	165	173	0,4	1.679	1,1
FEDE PUBBLICA	145	3.607	3.752	3,2	94	1.311	1.405	3,6	5.157	3,3
MORALITA' PUBBLICA	2	157	159	0,1	-	46	46	0,1	205	0,1
CONTRO LA FAMIGLIA	40	855	895	0,8	8	188	196	0,5	1.091	0,7
CONTRO LA PERSONA	494	18.151	18.645	15,7	283	7.145	7.428	19,2	26.073	16,5
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO	104	289	393	0,3	4	58	62	0,2	455	0,3
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	130	3.492	3.622	3,0	39	392	431	1,1	4.053	2,6
ECONOMIA PUBBLICA	8	389	397	0,3	-	6	6	0,0	403	0,3
CONTRAVVENZIONI	52	3.152	3.204	2,7	15	407	422	1,1	3.626	2,3
LEGGE STRANIERI	4	94	98	0,1	110	1.763	1.873	4,8	1.971	1,3
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI	25	1.095	1.120	0,9	8	68	76	0,2	1.196	0,8
ALTRI REATI	31	2.179	2.210	1,9	33	327	360	0,9	2.570	1,6
TOTALE REATI	3.049	115.891	118.940	100,00	2.038	36.615	38.653	100,00	157.593	100,0

Fonte: Ministero della Giustizia, Pianeta Carcere, 2007.

Spunto di riflessione rispetto all'applicazione della Legge n.40/2001, è il contributo Ornella Favero, intervenuta in occasione della presentazione tenutasi nel febbraio del 2007 del volume Guida di buone pratiche "Figli di genitori detenuti: prospettive europee", che ricorda come le ricerche più recenti mettano in luce un crollo del tasso di recidiva nel momento in cui, rispetto allo "sconto" della pena vengono fatte scelte alternative alla reclusione (Radio radicale, 2007).

### I.5. La vita in carcere

*"(...) Uno degli aspetti fondamentali della società moderna è che l'uomo tende a dormire, a divertirsi e a lavorare in luoghi diversi, con compagni diversi, sotto diverse autorità o senza alcuno schema razionale di carattere globale. Caratteristica principale delle istituzioni totali può essere appunto ritenuta la rottura delle barriere che abitualmente separano queste tre sfere di*

*vita. Primo, tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa unica autorità. Secondo, ogni fase delle attività giornaliere si svolge a stretto contatto di un enorme gruppo di persone, trattate tutte allo stesso modo e tutte obbligate a fare le medesime cose. Terzo, le diverse attività giornaliere sono rigorosamente schedate secondo un ritmo prestabilito che le porta dall'una all'altra, dato che il complesso di attività è imposto dall'alto di un sistema di regole formali esplicite e da un corpo di addetti alla loro esecuzione. Per ultimo, le varie attività forzate sono organizzate secondo un unico piano razionale, designato al fine di adempiere allo scopo ufficiale dell'istituzione.” (Goffman, 1968).*

Il primo articolo del nostro ordinamento penitenziario descrive in questi termini il trattamento penitenziario: esso *“deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”.*

*“(…) Che succede, quando finiamo in carcere? Succede che sentirsi traghettate come dannate, verso questo luogo di espiazione delle nostre colpe che è il carcere, ci fa bruscamente precipitare nell'angoscia. Arrivate a destinazione, ci si trova in un'altra dimensione, difficile da descrivere quasi quanto da sopportare ” (Editoriale su [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)).*

Il carcere un luogo di grande sofferenza; la privazione della libertà è un dramma di cui non si può facilmente capire la portata: provoca crisi d'identità, rende impotenti, umilia e crea un forte sentimento di rabbia contro la società. Il detenuto di solito è già in un circuito di emarginazione, le restrizioni del carcere non fanno che aggravare tale condizione (Associazione Antigone, 2000).

Il carcere è un luogo che sottrae l'individuo alla cura di sé e gli sottrae la sua autonomia, la carcerazione di fatto segrega chi viola la legge, privandolo dei beni fondamentali: la libertà e la relazione. Dalla progressiva spoliazione del sé (inizialmente rappresentata dalla perdita dei propri oggetti personali) scaturiscono la spersonalizzazione e il senso di solitudine, la persona è privata dell'espressione della propria individualità e degli specifici interessi (Di Vita, Salerno, Granatella, 2003).

*“(…) Ripenso alle sbarre che imprigionano la psiche” (Ravasi, 2005).*

Questi aspetti, i vissuti di sofferenza, sono comuni nella reclusione a donne e uomini, tuttavia il fatto che nella maggioranza dei casi le sezioni femminili siano inserite in carceri maschili fa sì che la risposta sia omologata e non specifica, questo rispetto a diversi ambiti: quello sanitario, relativo al regolamento e allo stile disciplinare (orari apertura/chiusura stanze, attività in comune, accesso a scuola, beni consentiti, ecc.), e tale approccio limita un investimento concreto finalizzato alla produzione di proposte e progetti legati all'area femminile.

Prendendo in considerazione gli aspetti sanitari è innegabile che vi siano problematiche strettamente legate alla condizione femminile e ai "tempi della vita", da cui il corpo femminile è più direttamente "toccato", più di quanto accada agli uomini: le mestruazioni, la menopausa e la maternità subiscono la reclusione in modi differenti (Zoia M., 2005).

*"Il concetto di tempo e del come gestirlo risulta totalmente stravolto rispetto a quello a cui siamo abituati fuori: si allunga ma nello stesso tempo si piega su sé stesso, è tanto, tantissimo, ma è terribilmente scandito, programmato, al punto di annullarsi totalmente"* (Associazione Antigone, 2000).

Lo stravolgimento del tempo di vita provoca ripercussioni sui tempi del corpo: i disturbi del ciclo mestruale rappresentano il primo "sintomo" subito dalla maggioranza delle detenute durante il primo periodo di reclusione (Zoia, 2001).

*"La problematica salute interessa una componente essenziale della vita di ciascun essere umano, il corpo che a sua volta assume un significato ancora più complesso nel caso in cui sia costretto all'esperienza detentiva"* (ibidem).

Il vissuto di solitudine che scaturisce nelle donne a causa della lontananza dei figli, e quindi dalla separazione dagli affetti può provocare una serie di problemi psicologici.

La spersonalizzazione a cui la donna è sottoposta in carcere fa sì che per adeguarsi debba pagare un prezzo altissimo: la somatizzazione del disagio e l'apatia che progressivamente la esclude dalla vita comune. Il disorientamento è nella maggior parte dei casi legato alla perdita del proprio ruolo di moglie o madre e con essa delle certezze affettive e relazionali.

La depressione, ad esempio, è frequentemente riscontrata in ambito detentivo, non è infatti solo il corpo a doversi adattare alla nuova condizione, ma anche la mente (Campelli, Faccioli,

Giordano, Pitch, 1992); in aggiunta la costrizione dei sensi, l'immobilità, l'isolamento, la mancanza di spazi propri e di una continuità socio-affettiva rendono vulnerabili ad alcuni disturbi psico-somatici.

Il carcere forza a un continuo contatto con gli altri, differenti per razze, culture, religioni diverse; tutto questo avviene in spazi predeterminati e nella totale mancanza di privacy, ciò crea inevitabilmente tensione; tuttavia in quest'ambiente difficilmente potrà essere risolta con un'esplosione di rabbia, verrà più che altro repressa per non compromettere la propria condotta rischiando per altro di perdere la possibilità di usufruire di permessi oppure dello sconto dei giorni nel fine pena (Associazione Antigone, 2000). Quindi, durante il periodo di detenzione è facile che compaia nelle donne una risposta di disagio psico-fisico come conseguenza della mancanza di stimoli esterni e della monotonia delle giornate. Nel vissuto quotidiano possono essere messe in atto diverse risposte a questo stato di "fissità": la ricerca di attività in cui impegnare corpo e mente, il lasciarsi andare a stati di depressione. Sicuramente in carcere viene meno l'esperienza di accudimento, in attivo e passivo (accudire ed essere accudita), esperienza centrale nella vita della donna. Questa assenza può spingerla a ricreare in carcere "una sorta di nicchia familiare", nella propria cella o sezione oppure può rafforzare la ricerca di relazioni sostitutive (Di Vita, Salerno, Granatella, 2003). Spiega Gabriella Straffi, direttrice delle carceri veneziane, intervistata dalle detenute della Giudecca: *"Nel femminile le cose non sono mai così nette in genere le detenute si rivolgono a me manifestando maggiore propensione a parlare anche di sé stesse, e questo aiuta in modo reciproco a conoscersi meglio. Siete più aperte e non vi limitate alla richiesta che si fa all'autorità, partite dai vostri problemi personali anche per evidenziare una serie di esigenze che poi sono le stesse, però il rapporto e l'approccio sono completamente diversi"*. Per concludere, il senso di colpa è una dimensione centrale dell'esperienza di detenzione femminile. Nel suo presentarsi in modo più o meno esplicito viene in ultima analisi così descritto: *"(...) colpa nei confronti di qualcuno o qualcosa di cui si è violata l'esistenza, o nei confronti dei quali non si è nel diritto di condurre una vita più felice"* (Gabriella Straffi su [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it))

## II. La Maternità Vissuta in Carcere

*"Bambini veri, bambini immaginari, infanzia propria o figli lasciati fuori di cui c'è una nostalgia lancinante, bambini di cui non si sa come crescano, che si accompagnano con il pensiero senza poter fare loro una telefonata, le visite sono amministrate. Per tutte c'è l'ansia del non sapere, del non esserci, della vita che se ne va e che si allontana. La perdita è il sentimento più forte, diffuso sparso, impronunciabile. La tenerezza è custodita in solitudine, in silenzio (...)"* (Ravasi, 2005).

Osservando con attenzione il fenomeno della reclusione femminile, ci appare chiaro che la detenzione delle donne ha un forte impatto sulla loro vita e su quella dei loro bambini. Quando donne in gravidanza o già mamme di bambini piccoli sono costrette a restrizioni della propria libertà la situazione si fa complessa. Da un lato la condizione di detenzione stride con la possibilità di uno sviluppo sano del bambino, dall'altro lato però i diversi studi sulla separazione precoce del bambino dalla propria figura di attaccamento evidenziano una serie di complicazioni. In questo senso pensiamo al contributo di Bowlby che ha sottolineato l'importanza della deprivazione materna e della relazione madre-figlio a rischio nell'insorgere della psicopatologia, mettendo in evidenza come lo sviluppo positivo (organizzazione della personalità e adattamento successivo) describe sia strettamente legato al ricevere cure e risposte adeguate al bisogno primario di attaccamento (Margara, Pistacchi, Santoni, 2005). Anche Spitz riflette sugli effetti dell'allontanamento del bambino dalla propria madre, in particolare detenuta, sottolineando l'importanza delle cure materne e le conseguenze della loro mancanza sulla sopravvivenza mentale e fisica del bambino, introduce il concetto di "depressione anaclitica". Con questo termine si riferisce all'esperienza di separazione che fanno i bambini nel momento in cui a pochi mesi dalla nascita vengono separati da lei. In carcere l'esperienza di separazione e allontanamento è presente in differenti e dolorose manifestazioni. Essa può presentarsi in momenti diversi: all'arresto e nei periodi immediatamente successivi; *"Matteo non mi vuole neppure salutare, è offeso, si sente ingannato. Quando mi hanno portato via, a lui che piangeva disperato in braccio alla nonna gli*



*ho detto che tornavo presto (...). Quando mi hanno arrestata, in caserma l'ho allattato per l'ultima volta, lui si era addormentato e quando si è svegliato io non c'ero più' (Testimonianza Madri, figli e carcere su [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)); al compimento del terzo anno di età del figlio se la madre l'ha tenuto con sé, e nei diversi momenti di ricongiunzione e separazione che caratterizzano durante tutto il periodo di reclusione, ad esempio in occasione dei colloqui, delle telefonate ecc; "Le prime volte che lo sentivo al telefono piangeva e mi diceva- Vieni tu?; anche un mese fa all'ultimo colloquio è stata la prima cosa che mi ha chiesto-Vieni a casa?- Gli ho detto che – la mamma deve stare ancora un po' qui, ma poi viene a casa presto (...), al primo colloquio dopo 3 mesi che non la vedevo mi ha detto- Resto con te!- Non puoi -Perché? - ... e non potevo più risponderle (...)" (ibidem).*

## II.1. Prospettiva europea


Quando si parla di bambini con madri detenute è fondamentale distinguere tra i bambini in carcere, spesso neonati o in tenera età che vivono con le madri recluse e bambini fuori dal carcere. Per quanto riguarda la categoria formata dai bambini piccoli che stanno in carcere con la propria madre sappiamo che il limite di età e il tempo di massima permanenza sono differenti da nazione a nazione. E' possibile quindi distinguere tre gruppi di paesi secondo il limite di età consentito: neonati (fino ai diciotto mesi), bambini fino all'età di tre anni e bambini in età scolare (tra i quattro e i sei anni). La maggior parte dei sistemi carcerari europei prevede spazi per questo tipo di situazioni e tendenzialmente è l'introduzione di un regime più aperto che porta a far rimanere i bambini in carcere per un periodo più lungo. Fanno parte del primo gruppo: la Francia (anche se su richiesta della madre e su decisione del direttore regionale dei servizi carcerari può scattare una proroga fino ai 24 mesi del bambino), il Regno Unito, l'Irlanda e l'Olanda (in carceri chiuse l'età limite è dai 6 ai nove mesi). Il secondo gruppo comprende: il Belgio, la Danimarca (dove anche per gli uomini è consentito tenere con sé il figlio se termineranno il periodo di reclusione al compimento dei tre anni del bambino), la Polonia, la Spagna (dove sono presenti alcune eccezioni) e l'Italia. Infine, l'ultimo gruppo

include: l'Olanda (per quanto riguarda le case aperte), la Grecia e la Germania (Eurochips, 2007).

Nazione	Quadro Riassuntivo
Regno Unito	9 mesi ad Halloway e New Hall; 18 mesi ad Asham Grange e Styal (possibile prolungamento fino ai 21 mesi) 10 mesi se la madre sconta una condanna lunga
Irlanda	12 mesi
Francia	18 mesi (possibile prolungamento fino a 24 mesi)
Belgio	3 anni
Italia	3 anni
Spagna	3 anni
Danimarca	3 anni nel carcere aperto di Horserod
Polonia	3 anni
Grecia	4 anni
Olanda	6 o 9 mesi; 4 anni o più nella casa aperta madre-bambino
Finlandia	2 anni; 4 anni nella casa aperta di Vanaja
Germania	3 anni; 4 anni ad Alchach; 5 anni nelle case aperte di Vechta e Fronderberg

Fonte: Eurochips, 2007.

Entrando nello specifico della legislazione italiana, essa prevede per le detenute madri benefici specifici, ogni anno i minori "detenuti" oscillano tra i 50-60. Alcune sezioni femminili prevedono internamente dei nidi per ospitare i bambini, mentre altre strutture carcerarie, tra le quali Rebibbia a Roma, hanno stabilito convenzioni particolari con i nidi dei quartieri limitrofi alla struttura carceraria. Sono inoltre previste puericultrici e educatrici che affiancano le madri nella cura dei figli, organizzano giochi, preparano pasti ecc. Il primo grafico a seguire si riferisce alla situazione nazionale al 30 giugno 2008, mentre il secondo descrive la realtà italiana a livello regionale (fonte: Ministero della Giustizia, Pianeta Carcere, 2008).



Detenute Madri con figli di età inferiore a tre anni e asili nido negli istituti penitenziari

	ASILI NIDO FUNZIONANTI	ASILI NIDO NON FUNZIONANTI	ASILI NIDO IN ALLESTIMENTO	DETENUTE MADRI CON FIGLI IN ISTITUTO	BAMBINI MINORI DI 3 ANNI IN ISTITUTO	DETENUTE IN GRAVIDANZA
<b>ABRUZZO</b>	1	0	0	2	2	0
<b>BASILICATA</b>	0	0	0	0	0	0
<b>CALABRIA</b>	2	0	0	5	5	2
<b>CAMPANIA</b>	1	0	0	4	4	0
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	0	0	0	0	0	1
<b>FRIULI V.G.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>LAZIO</b>	1	0	0	19	19	13
<b>LIGURIA</b>	1	0	0	1	1	1
<b>LOMBARDIA</b>	2	0	0	14	14	11
<b>MARCHE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>MOLISE</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PIEMONTE</b>	1	0	0	4	4	0
<b>PUGLIA</b>	1	1	0	1	1	4
<b>SARDEGNA</b>	3	0	0	1	1	0
<b>SICILIA</b>	1	0	0	0	0	1
<b>TOSCANA</b>	1	0	0	1	1	2
<b>TRENTINO A.A.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>UMBRIA</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VALLE D'AOSTA</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VENETO</b>	1	0	0	6	6	1
<b>Totale nazionale</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>36</b>

## II.2. L'iter legislativo in Italia

Negli anni '30 in Italia fanno la loro comparsa i primi asili nido nelle carceri, dove fino ad allora non esistevano reparti appositamente realizzati e strutturati per accogliere donne gestanti, partorienti e madri con i loro bambini. Dal punto di vista legislativo la questione diviene rilevante ed è affrontata per la prima volta nel 1975 con la legge n.354 che accompagna la Riforma penitenziaria e che pone attenzione alla condizione della gestante e della puerpera. La legge decreta infatti che *"alle madri è consentito tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido"*. A supporto di tale provvedimento, con l'introduzione dell'art.18 del D.P.R. 431/76, vengono introdotti specialisti, quali ginecologi, ostetriche, pediatri, puericultrici e assistenti all'infanzia in carcere per tutelare la salute psicofisica della madre e del bambino.

Successivamente, attraverso le modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (n.663/86), viene introdotta per alcune categorie di detenuti, nello specifico anche per le gestanti o madri di prole convivente di età inferiore ai tre anni, la possibilità di espiare le pene non superiori ai 2 anni *"nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza (...)"*. La legge Simeoni-Saraceni n. 165/98 estende la possibilità di usufruire degli arresti domiciliari a madri con figli di età inferiore a dieci anni, purché non abbiano pene superiori ai quattro anni o per reati gravi (art.90 e 94 del testo unico 309/90). E' quindi dagli anni '80 che si prende in considerazione il fenomeno della maternità in carcere in un'ottica che pone al centro il bambino e i suoi diritti piuttosto che l'adulto.

Con la già citata Legge Finocchiaro (n.40/2001) sono seriamente considerati due diritti fondamentali: il diritto del bambino a stare con la propria madre e a non subire restrizioni affettive, e il diritto della madre a crescere i propri figli in un ambiente sano. L'introduzione di misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, si traduce nella novità della carcerazione domiciliare speciale nell'abitazione della detenuta o in strutture di cura, assistenza o accoglienza, che vale per tutte le detenute, anche quelle che hanno

commesso reati gravi, questo ad alcune condizioni: che abbiano scontato già un terzo della pena, e che nei casi di ergastolo abbiano scontato quindici anni.

L'ampliamento alla concessione delle misure alternative alla detenzione vuole evitare la rottura del legame mamma-bambino, in grado di provocare danni gravi e permanenti, specialmente in età neonatale e protratta per più anni (Biondi, 1995).

La presenza di bambini residenti in istituti penitenziari resta, alla luce dell'orientamento dell'iter legislativo, una pratica contraria ai diritti umani pensando a entrambe le parti coinvolte madre e bambino.

### II.3. Madri e Bambini Reclusi

La scelta di tenere accanto o meno il/i proprio/i bambino/i durante il periodo di reclusione è davvero molto complessa, la donna si trova a prendere in considerazione due prospettive molto dolorose: da un lato l'allontanamento e la separazione per un periodo di tempo che seppur limitato appare interminabile, e dall'altro il senso di colpa nel tenere con sé e costringere il proprio bambino ad una condizione di reclusione. La paura che incombe su tale decisione è profondamente associata al timore che il carcere possa contaminare un'altra vita, lasciando tracce indelebili capaci di condizionare negativamente del bambino.

*Sonia: "lo mi ricordo del figlio di Senad. I primi tempi era tutto bello per il bambino, però nell'ultimo periodo, quando ho vissuto quattro mesi al nido, ho visto che era molto ma molto cambiato, perché era più grande e cominciava a capire tutto e diceva –Agente aria...agente...apri porta- un bambino se ha sette-otto mesi non capisce, ma quando è vicino ai due anni capisce proprio tutto" (Ristretti orizzonti, n.4, 2004).*

Entrano quindi in gioco sofferenze, paure, sensi di colpa e sentimenti di solitudine a cui spesso va sommata la mancanza di punti di riferimento all'esterno, infatti secondo la storica ricerca di Biondi del '95, il motivo più frequente per cui le donne scelgono di tenere accanto a sé il bambino è rappresentato dall'impossibilità di affidare esternamente il figlio a terzi.

*Paola: "(...) un bambino piccolo non lo porterei mai, è una questione di egoismo: per il mio benessere, perché mio figlio non lo voglio staccare da me, me lo porto in galera. Certo se non*

*ho nessuno a cui lasciarlo, piuttosto che in istituto è meglio in galera con la madre, ma se uno ha un parente disposto prendersene cura è molto meglio lasciarlo a lui piuttosto che portarlo qui dentro" (ibidem).*

La decisione di tenere il bambino con sé in carcere può contribuire però alla creazione di un legame anomalo all'interno della coppia mamma-bambino caratterizzato da un'eccessiva dipendenza. In carcere incide sulla difficoltà che una madre può incontrare nel ridurre e modificare la forte dipendenza presente al momento della nascita all'interno della diade. Si assiste frequentemente ad un prolungamento della relazione simbiotica, all'interno della quale il bambino rischia, in queste condizioni, di essere iperaccudito. La reclusione rafforza, quindi, la possibilità che si instauri un legame d'attaccamento troppo "forte", quasi morboso. Gli stimoli presenti all'interno dell'ambiente detentivo sia sulla permanenza di un rapporto affettivo simbiotico e serrato, sia sul costituirsi di un legame discontinuo all'interno del quale simbiosi e distacco si alternano lasciando il bambino confuso rispetto alla comprensione di quale sia la propria situazione affettiva. In questo senso si riscontra frequentemente lo stile di attaccamento ansioso come reazione allo stato di precarietà che il bambino sente di vivere.

Alla ricorrente disfunzionalità del legame a due si può sommare l'influenza dell'istituzione nel mediare dell'istituzione rispetto alla relazione. Infatti, all'interno del carcere i processi di "attaccamento" e "separazione" coinvolgono anche gli stessi operatori che per prossimità alla diade tendono a negare l'ansia della separazione legata al compimento del terzo anno di età e a rivelarsi molto protettivi. In alcuni casi potremmo dire iperprotettivi concentrando gli sforzi sul nucleo e trascurando, invece, il coinvolgimento delle figure esterne, come il partner, i parenti, gli avvocati e il giudice. Il rischio è anche quello di rinforzare la condizione di scarsa autonomia della detenuta nel suo ruolo genitoriale intervenendo rispetto a una serie di questioni quotidiane come l'abbigliamento, il cibo, il pediatra, attività esterne quali passeggiate, accompagnamenti al nido, vaccinazioni, ecc. dalle quali la madre resta inevitabilmente esclusa (Di Vita, Salerno, Granatella, 2004). Quindi nel rapporto con il proprio bambino, la reclusione determina una limitazione, in senso stretto, alla possibilità di esprimere la propria maternità, il proprio ruolo genitoriale.

Cerchiamo di comprendere meglio cosa significhi per il bambino vivere in un contesto carcerario, nel periodo di vita che va dalla nascita ai tre anni e che comprende le fasi più significative dello sviluppo del bambino.

Sappiamo dell'esistenza di fattori genetici, ormonali e ambientali in grado di intervenire e incidere su questo processo di crescita che, quindi, non resta indifferente agli stimoli (di qualsiasi natura siano) provenienti dall'esterno.

La condizione di reclusione prevede una serie di fattori contestuali che possono influenzare lo sviluppo del bambino: un ambiente coercitivo stressante, modelli di comportamento stereotipati, scansione innaturale del tempo limiti relazionali, la mancanza di una figura maschile, la distanza della famiglia, le perquisizioni; vi sono poi una serie di fattori sanitari come: un ambiente patogeno (TBC, epatite virale, ecc.), alimentazione differenziata, personale non preparato specificamente; e infine dei fattori generali: usi religiosi, mancanza di standard di riferimento e disomogeneità della distribuzione geografica.

Nel momento in cui la coppia mamma-bambino è accolta nell'area nido, la permanenza può essere breve e legata alla concessione degli arresti domiciliari, esperienza comunque sufficientemente traumatica per il bambino che si ritrova in un ambiente sconosciuto all'interno del quale le figure che si prendono cura di lui sono molteplici. L'area nido solitamente comprende: un'unica camerata (sede di più coppie) e una cella adibita a stanza dei giochi.

*"L'universo di questi bambini è fatto di celle, di finestre con sbarre, di lunghi corridoi con tante porte chiuse, di pareti grigie, di campanelli di allarme che suonano all'improvviso, di continuo voci di sconosciuti. La porta blindata del carcere è il simbolo più spesso disegnato e descritto dai bambini cresciuti in carcere: una porta fredda e pesante, che si apre e si chiude solo per il volere altrui con un particolare rumore metallico, a ricordare incessantemente che quello è un luogo dove la libertà è limitata"* (Tischer, Lo Giudice, Cucci, Marzorati, 2006).

Gli spazi e i tempi restano poco stimolanti e inadeguati alla vita dei piccoli e al loro sviluppo, la ripetitività delle uscite e delle attività di gioco cadenzate da regole rigide rivela l'anomalia dei momenti passati in tale contesto che mina lo sviluppo dell'autonomia, della creatività e dell'individualità. I bambini reclusi sono inevitabilmente privati di modelli operativi, familiari e di

coetanei. Non solo, il sovraffollamento e il contatto con etnie diverse sono spesso causa di una maggiore incidenza d'infezioni respiratorie, intestinali e cutanee.

La reclusione provoca spesso disturbi comportamentali quali: inappetenza, apatia, irrequietezza, facilità al pianto, disturbi del sonno, dell'umore e ritardi del linguaggio (RadioCarcere, 2008), con conseguenze sulla sfera relazionale, dell'apprendimento e di adattamento sociale. In questo senso la frequentazione dell'asilo nido esterno offre la possibilità al bambino di passare periodi più o meno brevi anche con altre figure di riferimento che potrebbero seguirlo successivamente ai tre anni. La crescita del bambino determina la ricerca di una maggiore libertà che urta con l'atteggiamento protettivo e ansioso strettamente legato al dover delegare a qualcun altro gli accompagnamenti del bambino nelle sue uscite. Per questa ragione è fondamentale pensare e creare le condizioni per garantire un accompagnamento della madre nel processo di separazione. Pensiamo ad esempio a quanto possa essere significativo l'intervento del pediatra rispetto alle percezioni errate legate alla gravità dello stato di malattia dei bambini, spesso infatti a causa del pervasivo senso di inadeguatezza, collegato all'isolamento e al senso di colpa, la madre accentua la percezione dello stato di gravità della malattia del proprio bambino.

Purtroppo i vissuti d'inadeguatezza e impotenza che accompagnano l'esperienza di reclusione mettono a repentaglio l'instaurarsi di un attaccamento sicuro definito attraverso alcune caratteristiche: la disponibilità dell'individuo a prestare attenzione ai segnali del bambino e la quantità d'interazioni che l'adulto spontaneamente avvia con lui, aspetti che vanno al di là della quantità di tempo che i due passano insieme.

### II.3.1. L'esperienza della casa a custodia attenuata di Milano

La legge n.40/2001 ha sofferto della mancanza di fondi da destinare al problema dei bambini in carcere, sia rispetto all'apertura delle case carcerarie sia alla ristrutturazione delle aree dei carceri da adibirsi ad asili nido. A oggi in Italia è operativa una sola casa detentiva inaugurata a febbraio del 2007 a Milano. La struttura (di circa 500mq) può accogliere un massimo di dodici donne con i relativi bambini e il personale preposto alla sorveglianza. E' composta da



spazi comuni (cucina, ludoteca ecc.) e da ambienti di intimità per la diade. Le finestre non hanno sbarre ma inferiate, le porte blindate sono studiate con uno stile simile a quello abitativo, in questo senso l'arredo vuole rimarcare il carattere di normalità abitativa. La sorveglianza, appositamente formata per lavorare in un contesto così delicato, è gestita da agenti di polizia penitenziaria in abiti civili, non solo, è prevista la figura del mediatore linguistico-culturale per migliorare l'integrazione tra le coppie mamma-bambino di diverse etnie (Tischer, Lo Giudice, Tucci, Marzorati, 2006).

Sostiene Luigi Pagano, provveditore regionale agli Istituti Penitenziari, " (...)il nostro primo obiettivo era portare fuori dal carcere i bimbi e accoglierli in una struttura protetta, dove la custodia è attenuata. (...) avrà lo scopo di aiutare madre e bambino a recuperare il loro rapporto e a dare al bimbo la possibilità e il diritto di essere e fare il bimbo. Insomma l'intento è quello di tutelare i piccoli che in carcere vivevano in una situazione di disagio e costrizione" (Ansa, 2007 tratto da [www.ildue.it](http://www.ildue.it)).

Secondo Luigi di Mauro (responsabile della Consulta cittadina per il carcere del comune di Roma), questa soluzione continua però ad assomigliare troppo al carcere, e arriva a sostenere che fatta eccezione per le donne colpevoli di reati gravi, le Case dovrebbero divenire dei luoghi di rieducazione totale della donna, dando allo stesso tempo al bambino la possibilità di crescere bene sul piano psicofisico (Arzone,2006).

La scorsa legislatura aveva proposto nuova legge denominata "Disposizioni per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" per poter garantire la possibilità di misure alternative al carcere per la mamma detenuta con figlio di età inferiore ai tre anni; il diritto del minore di essere accompagnato in ospedale o al pronto soccorso dalla madre; l'istituzione di Case famiglia protette in cui possano essere trasferite "le madri detenute con prole di età non superiore ai dieci anni". Per una migliore tutela della sfera psico-affettiva e dello sviluppo del bambino, si stabilisce quindi un nuovo limite di età del figlio (dieci e non più tre), per la convivenza con la madre in custodia cautelare o in esecuzione della pena presso una casa-famiglia protetta. Inoltre è affidata al Giudice la discrezionalità per estendere questi provvedimenti anche alle madri di figli con più di dieci anni ([www.dirittiglobali.it](http://www.dirittiglobali.it)).

#### II.4. Madri recluse e bambini fuori

*“La paura di Chiara è per quello che può succedere ai suoi figli, mentre lei è in carcere; e poi è anche un segnale del suo conflitto interiore, certo, ma per tutte il pensiero corre alla realtà, alle inquietudini, ai dolori che percorrono un mondo da cui sono escluse (...). Mi rimane dentro la non telefonata a casa delle altre, di Anna al suo bambino che è all’asilo, di Martina ai figli. E delle altre, di quelle che hanno i figli oltre il mare, e che possono raggiungerli solo con il cavallo alato, come nel sogno di Cecilia, che non sono toccati da questo piccolo terremoto, ma dove saranno, che cosa faranno?” (Ravasi, 2005).*

In un anno più di 700.000 bambini dell’Unione Europea sono separati da un genitore detenuto e a volte da entrambi. I figli di detenuti spesso sono “dimenticati”, non sono identificati come gruppo con bisogni particolari, tant’è vero che non esistono studi prolungati nel tempo, attraverso i quali comprendere meglio quali effetti produce a lungo termine la detenzione di un genitore (Eurochips, 2007). Si può intuire però che la reclusione delle figure parentali possa produrre una serie di effetti negativi che vanno oltre l’esperienza della separazione, tra cui la stigmatizzazione, la riduzione delle entrate economiche della famiglia e le spiegazioni inadeguate delle circostanze legate alla detenzione.

La carcerazione di fatto limita la possibilità di esercitare la propria funzione genitoriale, ponendo ostacoli di carattere sociale, legale, familiare e psicologico; in molti casi le detenute avvertono una vera e propria negazione della propria genitorialità e le donne sono quelle maggiormente colpite perché è loro socialmente riconosciuto un peso decisivo rispetto alla responsabilità affettiva, tant’è che la donna è fortemente colpita dal senso di colpa per aver lasciato solo chi ha sempre contato su di lei. Per una madre la detenzione equivale ad una grande squalifica, capace di determinare la vergogna per l’abbandonato degli affetti. Di fatto il sentimento di vergogna mina la legittimità psichica dell’essere genitore (Bouregba, 2004). La detenzione mette limiti e ostacoli al poter esercitare la propria funzione genitoriale che si esplicita nel nutrire e mantenere il proprio figlio, custodirlo, proteggerlo e stimolarlo. In questo senso gli ostacoli possono essere i seguenti: l’assenza di visita, in alcuni casi è il genitore che

decide di non esplicitare al figlio la sua condizione, così facendo però è come se negasse al figlio non solo la possibilità di instaurare un legame significativo ma lo priva della verità, del diritto di conoscere la propria storia; anche l'assenza di un luogo accogliente durante le visite, infatti difficilmente i bambini hanno un luogo adatto in cui incontrare il proprio genitore detenuto, gli spazi spesso sono angusti e non favoriscono il contatto (Margara, Pistacchi, Santoni, 2005).

Al vissuto di frustrazione personale dell'adulto si aggiunge lo sguardo sociale giudicante che va a contribuire alla delegittimazione del ruolo. Le situazioni conflittuali, sia con la possibile famiglia affidataria, sia nella coppia sono molto frequenti. Spesso questo sguardo sociale viene proprio dalle proprie reti parentali che si rifiutano di riconoscere la donna come madre, la percezione di questa sfiducia può spingere da un lato a proiettare sul bambino il proprio bisogno di rassicurazione che si manifesta nella messa in atto di "compulsioni appropriative", dall'altro nel rifiuto della maternità.

Uno studio condotto in Grecia mostra come le donne detenute, al momento dell'ingresso in carcere strappassero le foto dei propri figli giustificando tale atto con la necessità di rimuovere il loro essere madri per evitare lo sguardo di riprovazione proveniente dal "mondo" (Eurochips, 2007).

Nel momento in cui una donna è delegittimata dalle proprie reti parentali rispetto alla propria funzione genitoriale rischia di cadere in "compulsioni appropriative" verso il figlio che si manifestano in una domanda d'affetto ipertrofica e in una incessante richiesta di rassicurazioni.

Se spostiamo lo sguardo sul bambino ci poniamo innanzitutto una domanda: qual è l'impatto della carcerazione sullo suo sviluppo? Avere un genitore detenuto non è in sé fonte di patologia, rappresenta piuttosto un fattore d'esposizione; alcune circostanze di vita, come quella che stiamo prendendo in considerazione espongono a fragilità sociali o psichiche ma non le determinano. Tuttavia alcuni fattori possono incidere sulla crescita del bambino e sullo sviluppo della relazione con la madre reclusa: il tempo di carcerazione e l'età del bambino al momento dell'allontanamento, la cancellazione della figura genitoriale detenuta dall'ambiente

familiare (Bouregba, 2004). Per contrastare questi possibili effetti è fondamentale tutelare la diade fornendole una serie di supporti, alla perdita di libertà non deve inevitabilmente corrispondere la rottura di un legame significativo che consente al bambino di crescere e di divenire adulto responsabile. In questo senso possono rivelarsi utili una serie di pratiche legate al sostegno del genitore detenuto e del bambino che si reca in carcere per le visite: rendere le aree di visita più accoglienti, accompagnare fisicamente il bambino all'incontro e fornire informazioni e possibilità di confronto alla detenuta.

## Conclusioni

Genitorialità e reclusione richiamano innanzitutto una questione di diritti, quelli del bambino che necessitano di essere tutelati. Chi a livello carcerario ed istituzionale si occupa dei bambini reclusi o dei bambini "orfani" non può prescindere dalla rilevanza intrapersonale, interpersonale e sociale che questa problematica riveste. La sanzione penale purtroppo provoca un grave trauma a livello familiare che si riversa sull'intera società, le ripercussioni sul piano dell'identità che l'assenza di una relazione parentale fondante può provocare non sono prevedibili, sappiamo però che agire in funzione del mantenimento della relazione genitoriale previene una serie di problematiche in grado di portare ad un vero e proprio disadattamento nel corso dello sviluppo. Di fatto, prevenire queste disfunzioni significa non solo intervenire a tutela della salute del singolo ma anche risparmiare sui costi delle prese in carico terapeutiche, sociali e giudiziarie. Per questo è fondamentale intervenire sui mezzi da mettere a disposizione della madre affinché possa preservarsi tale relazione in una condizione alternativa alla detenzione o attraverso un'umanizzazione delle procedure legate al mantenimento del legame madre-figlio, nel momento in cui la detenzione è un tappa obbligatoria della figura materna. Al momento in Italia vi sono una serie di associazioni, come "A Roma, insieme", "Bambini senza sbarre", "Donne Fuori", "Ristretti Orizzonti", impegnate a tenere viva l'attenzione su una problematica così delicata e così bisognosa di essere affrontata

sia da un punto di vista legislativo, sia attraverso un investimento concreto di risorse per poter realizzare strutture adeguate e progetti di sostegno alla diade.

## Bibliografia

- Arzone, R. (2006). Bambini fuori. *Le due città: Rivista dell'amministrazione penitenziaria*, n.11/12, 14-17.
- Associazione Antigone (2000). *Il Carcere Trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*. Castelvechi, Roma.
- Bellocchio Ravasi, L. (2005). *Sogni senza sbarre. Storie di donne in carcere*. Raffaello Cortina, Milano.
- Biondi, G. (1995). *Lo sviluppo del bambino in carcere*. Franco Angeli, Milano.
- Bouregba, A. (2005). *I legami familiari alla prova del carcere*. Seminario, settembre 2004, Bambinisenzasbarre, Milano.
- Bowlby, J. (1989). *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*. Raffaello Cortina, Milano.
- Campelli, E., Faccioli, F., giordano V., Pitch, T. (1992). Donne in carcere, Ricerca sulla detenzione femminile in Italia. In Roscioli, A. (2007). La condizione della donna detenuta. *Autonomie locali e servizi sociali: vademecum a schede*, 3, 459-466.
- Di Vita, A.M., Salerno, A., Granatella V. (2003). La maternità reclusa. *Psicologia Contemporanea*, 177, 58-64.
- Eurochips (2007). *Figli di genitori detenuti, Prospettive europee di buone pratiche*. Bambinisenzasbarre, Milano.
- Goffman, E. (1968). *Asylums*. Einaudi, Torino.
- La Rosa, M. (2006). Introduzione: problemi di genere e istituzionalizzazione. In Cooperativa Sociale Verso Casa, (2006). *Donne e carcere, Una Ricerca in Emilia Romagna*. Franco Angeli, Milano.
- Libianchi, S. (2001). Bambini in Carcere. *Aggiornamenti sociali*, 195-205.
- Margara, A., Pistacchi, P.; Santoni, S. (2005). Nuove Prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto. *MinoriGiustizia*, 1, 92-111.
- Pavone, M. (2008). *Le detenute madri- Riflessioni a margine della sentenza di Cogne*. Reperito su [http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_5587.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_5587.asp), consultato a Settembre 2008.

Roscioli, A. (2007). La condizione della donna detenuta. *Autonomie locali e servizi sociali: vademecum a Schede*. 3, 459-466.

Ristretti Orizzonti (2004). *Mamme e figli detenuti insieme. Quei bambini sotto i tre anni "condannati per concorso in reato"*. n. 4, 4-6.

Salvemini, N. (2008). *Il carcere non è per le donne*. Reperito su

[www.personaedanno.it/cms/data/articoli/010784.aspx](http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/010784.aspx) , Consultato a Settembre 2008.

Spitz, R.A. (1972). *Il primo anno di vita del bambino. Genesi delle prime relazioni oggettuali*. Giunti-Barbera, Firenze.

Tischer M.C., Lo Giudice M., Tucci P.L., Marzorati S., (2006), *Bambini cresciuti in carcere: esperienza della casa circondariale di Como*, Poster n°334, 62° congresso della Società italiana di pediatria, Catania.

Zoia, M. (2005). *La Donna detenuta*. *Ristretti Orizzonti*, gennaio. Reperito su [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it), 05.08.08

Siti Web Consultati:

[www.dirittiglobali.it/articolo.php?id\\_news=1819](http://www.dirittiglobali.it/articolo.php?id_news=1819), 10.09.08

[www.garantedirittidetenuilazio.it/donne.htm](http://www.garantedirittidetenuilazio.it/donne.htm), 10.09.08

[www.giustizia.it/statistiche/statistiche\\_dap/det/detg21\\_sesso.htm](http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dap/det/detg21_sesso.htm), 10.09.08

[www.giustizia.it/statistiche/statistiche\\_dap/det/2007detg23\\_detenute\\_madri.htm](http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dap/det/2007detg23_detenute_madri.htm), 10.09.08

[www.ildue.it](http://www.ildue.it), 10.09.08

[www.istat.it/salastampa/comunicati/non\\_calendario/20070307\\_00/22\\_carcere.pdf](http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070307_00/22_carcere.pdf), 10.09.08

[www.radiocarcere.com](http://www.radiocarcere.com), 5.08.08

[www.radioradicale.it/scheda/216552/figli-con-i-genitori-in-carcere-un-problema-che-coinvolge-tutta-la-societa](http://www.radioradicale.it/scheda/216552/figli-con-i-genitori-in-carcere-un-problema-che-coinvolge-tutta-la-societa), 5.08.08

[www.ristretti.it/areestudio/donne/ricerche/mattei/terzo.htm](http://www.ristretti.it/areestudio/donne/ricerche/mattei/terzo.htm), 5.08.08

[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it), Gabriella Straffi, direttrice delle carceri veneziane, intervistata dalle detenute della Giudecca, 5.08.08

[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it), Storie di vita e di detenzione al "femminile", 5.08.08

[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it), Editoriale, 5.08.08

[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it), Madri, figli e Carcere, 5.08.08

Fotografia iniziale tratta da [www.ristretti.it/areestudio/affetti/bambini/mostra\\_camera/index.htm](http://www.ristretti.it/areestudio/affetti/bambini/mostra_camera/index.htm), 10.09.08